



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

0500

DETER. N. _____ Dipartimento Servizi Tecnico-amministrativi

OGGETTO: Congedo per maternità: art. 16 Decreto Legislativo n. 151/2001 (ex art. 4 Legge 1204/71) - Dipendente Omissis - **Dal 04.04.2022 (DPP 03.06.2022)**

13 APR. 2022

In data _____ nella sede del Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi sito in Crotone - Via M.Nicoletta snc, Centro Direzionale Il Granaio;

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento designato nonché dal Dirigente Responsabile ad Interim della UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione, si propone al Direttore del Dipartimento l'adozione del presente atto.

II DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Servizi Tecnico Amministrativi

PREMESSO che la Sig.ra Omissis, dipendente a tempo indeterminato di questa A.S.P. ha inoltrato istanza, per usufruire del congedo di maternità con decorrenza dal 04.04.2022 e fino al terzo mese successivo alla data presunta del parto;

VISTO l'art. 16 del Decreto Legislativo n° 151/2001 che così testualmente recita:

"E' vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto dall'art.20 ;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i 3 mesi dopo il parto;

d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

VISTO l'art 17 comma 1. del richiamato Decreto Legislativo il quale prevede: "Il divieto è anticipato a 3 mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli", - OMISSIS -

LETTO l'art. 20 dello stesso Decreto Legislativo (Flessibilità del congedo di maternità) che stabilisce: "Fermo restando la durata complessiva del congedo di

maternità le lavoratrici hanno la facoltà di assentarsi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del S.S.N. o con esso convenzionato ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”;

CHE ai sensi dell’art.22 del citato decreto n. 151/2001 i suddetti periodi devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla 13^a mensilità e alle ferie;

LETTO l’art. 45 del C.C.N.L. Integrativo, stipulato in data 13.07.2016, che stabilisce di corrispondere al personale a tempo indeterminato l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità d’incarico di cui all’art. 20, comma 3, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute;

VISTO, altresì, l’art. 37 del D.P.R. 130/69 che contempla il diritto del personale in gravidanza e puerperio a fruire di congedi straordinari retribuiti dalla fine del sesto mese a due mesi dopo il parto;

CONSIDERATO pertanto che, ai sensi e per gli effetti delle combinate disposizioni legislative testè richiamate (artt. 37 D.P.R. 130/69 e 16 D.L.G.S. 151/2001), è fatto divieto adibire al lavoro le donne durante i 3 mesi precedenti la data presunta del parto e per i 3 mesi successivi allo stesso evento;

VISTO il certificato medico che qui si acquisisce in atti, attestante che la richiedente trovasi al 7° mese compiuto di gravidanza e che la data presunta del parto è il 03.06.2022 ;

RITENUTO, pertanto, di dover collocare, la menzionata in oggetto in congedo di maternità per il periodo richiesto;

VISTE le leggi in materia;

D E T E R M I N A

1) Per quanto in premessa specificato e descritto, collocare in congedo per maternità la Sig.ra Omissis, dipendente a tempo indeterminato con decorrenza dal 04.04.2022 e fino al terzo mese successivo alla data presunta del parto;

2) Qualora il parto avvenga in data successiva a quella presunta, considerare il periodo intercorrente tra quest’ultima e quella effettiva, astensione obbligatoria, così come previsto dall’art. 16 comma 1, lett. b) del D.L.G.S. 151/2001.

3) Corrispondere alla predetta dipendente per tutto il periodo l’intero trattamento economico in godimento;

4) trasmettere copia della presente determina al responsabile dell’Ufficio Contabilità del personale per gli adempimenti consequenziali;

5) Dare atto che il nome del dipendente, coperto da Omissis è chiarito in apposito documento sottoscritto dal responsabile del Procedimento, allegato alla presente

determina, non soggetto a pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del Dg.vo n. 196/2003 e s.m.i

Il Responsabile del Procedimento:
Coll. Amm.vo Prof.
Sig.ra Vincenza Antonella Ciampà



Il Dirigente Struttura Semplice
Stato Giuridico
Dr. Massimo Oliverio



Il Direttore ad Interim UOC
Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Form.
Dr. Giuseppe Fico



Il Direttore del Dipartimento
Servizi Tecnico Amm.vi
Dr. Giuseppe Fico



UFFICIO AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il **13 APR. 2022** con protocollo della U.O. Segreteria Generale n.  **1168** e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore UOC Affari Generali
Legali e Assicurativi

